

# Dal 2021 corrispettivi sanitari con registratore telematico al Sistema TS

Il DL Rilancio proroga al prossimo 1° gennaio la decorrenza dell'invio obbligatorio

/ Luca BILANCINI

Fra i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema **Tessera Sanitaria**, ve ne sono alcuni che sono interessati dall'adempimento della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle farmacie, alle parafarmacie o ai negozi di ottica.

L'[art. 2](#) comma 6-*quater* del DLgs. 127/2015 prevede che tale particolare categoria di esercenti possa memorizzare elettronicamente i dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, trasmettendoli al Sistema tessera sanitaria, attraverso strumenti tecnologici che consentano di garantire "l'inalterabilità e la sicurezza" di tali dati (cioè a dire, attualmente, mediante registratori telematici). Tale facoltà diventerà un **obbligo** a decorrere dal prossimo **1° gennaio 2021** (data così stabilita dall'[art. 140](#) del DL 34/2020).

Gli esercenti che già sin d'ora intendano utilizzare i Registratori telematici per il "colloquio" con il sistema TS dovranno procedere alla **configurazione** del proprio dispositivo affinché i dati vengano trasmessi, in via esclusiva, al suddetto Sistema Tessera Sanitaria. Essi potranno classificare i registratori telematici accedendo al portale "Fatture e Corrispettivi", scegliendo, nella sezione "Gestore ed Esercente", la funzione "Classificazione dispositivi" ed effettuando l'*upload* di un file (formato csv) contenente il numero di matricola e la classificazione scelta per i singoli dispositivi (codice "E", se il flusso di dati è verso l'Agenzia delle Entrate e codice "S" se il flusso è verso il Sistema TS).

Come detto, la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria diverrà obbligatoria dal prossimo 1° gennaio 2021. Attraverso tale obbligo, si intendono perseguire una serie di obiettivi quali:

- la **razionalizzazione**, sia in capo all'esercente che effettua prestazioni sanitarie (es. farmacia), sia in capo all'Amministrazione finanziaria, dell'invio e acquisizione dei flussi informativi relativi ai dati necessari per la dichiarazione precompilata, dei dati dei corrispettivi giornalieri, nonché dei dati necessari per la partecipazione alla lotteria degli scontrini;
- l'aumento della **sicurezza** e dell'inalterabilità dei suddetti dati;
- una migliore risposta alle esigenze di garanzia della tutela dei **dati personali** e sensibili relativi alle operazioni effettuate "presso gli esercizi che effettuano prestazioni sanitarie" (*cf.* Relazione illustrativa all'[art. 15](#) del DL 124/2019, disposizione che ha originariamente introdotto l'obbligo in commento).

L'anno in corso vede quindi, da un lato, alcuni soggetti, come coloro che esercitano professioni sanitarie (pri-

mi fra tutti i **medici**), che sono tenuti all'emissione di fatture, obbligatoriamente in formato cartaceo, e all'invio dei dati al Sistema TS secondo metodologie "tradizionali" e, dall'altro, operatori che, in quanto annoverabili fra i commercianti al minuto (ad es. le farmacie), possono trasmettere i dati dei corrispettivi allo stesso Sistema, mediante il proprio registratore telematico (procedura che diverrà obbligatoria, per questi ultimi, dal 1° gennaio 2021).

Occorrerà quindi, specie dal prossimo anno, porre particolare attenzione alla categoria di **appartenenza** dei soggetti passivi inclusi nel perimetro del Sistema Tessera Sanitaria. In questo senso, ci si è chiesti, ad esempio, in passato, se potessero essere compresi nel novero degli esercenti i c.d. "laboratori di analisi e ambulatori".

## Fattura per i laboratori di analisi

Nella circolare 23 luglio 1993 n. [15](#), l'Amministrazione finanziaria ebbe modo di precisare che per quanto attiene le prestazioni sanitarie ambulatoriali rese dalle case di cura o le prestazioni rese dai **laboratori di analisi** o radiologici o di ricerche cliniche, non aveva rilievo la circostanza che esse fossero rese in locali aperti al pubblico, atteso che "la qualificazione dei luoghi dove le attività sopra descritte vengono esercitate non si presenta quale elemento determinante ai fini della assoggettabilità all'obbligo della cosiddetta certificazione". Tali prestazioni, così come quelle effettuate dai laboratori di accertamento diagnostico, sono rese, infatti, "nell'esercizio delle arti e professioni sanitarie"; conseguentemente sono **esenti** da IVA ai sensi dell'[art. 10](#) comma 1, numeri 18 e 19 del DPR [633/72](#) e ad esse non sono riferibili le disposizioni di cui alla L. [413/1991](#) in tema di scontrino o ricevuta fiscale, "sussistendo per le stesse l'obbligo di emissione della fattura. Tale obbligo emerge, infatti, dalla inequivocabile deroga, contenuta nell'[art. 36-bis](#) del D.P.R. n. 633 del 1972, in base alla quale non è consentito, in ordine alle cennate prestazioni, di fruire dell'esonerazione dagli obblighi di fatturazione e registrazione".

Per quanto sopra premesso, i laboratori di analisi non dovrebbero essere annoverati fra i soggetti di cui all'[art. 22](#) del DPR 633/72, né, quindi, essere assoggettati agli obblighi di **memorizzazione elettronica** e trasmissione telematica dei corrispettivi. Resterebbe, per costoro, l'obbligo di certificare le operazioni esenti con emissione di fattura "indipendentemente dalla richiesta del cliente" (*cf.* ancora CM n. 15/93).